

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio - Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio - Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza penale del 19 novembre 1975 la Corte d'appello de L'Aquila dichiarava Tullio Santarelli colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di Teresa Longo, riconoscendo un concorso di colpa della conducente dell'altra vettura, Longo Teresa del 50% deceduta l'11 luglio 1969, a seguito dell'incidente stradale del 5 luglio 1969.

La decisione era confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 14 maggio 1976.

Con atto di citazione del 16 dicembre 1978 la soc. Cattolica di assicurazione coop. a r.l. assicuratrice per la responsabilità civile del Santarelli, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara Salvatore Di Fabio in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Maria Pia. Deduceva di avere effettuato una offerta reale di L. 18.500.000 ai danneggiati, chiedendo di essere assolta, unitamente al suo assicurato, da ogni ulteriore pretesa risarcitoria della controparte. Si costituiva in giudizio il Di Fabio, nella duplice sua qualità. Lo stesso chiedeva il rigetto della domanda attrice, spiegando domanda riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Santarelli, e la condanna di questi, in solido con la compagnia di assicurazione.

Con sentenza 28 giugno/18 ottobre 1984 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda della compagnia di assicurazione e condannava la società attrice ed il Santarelli in solido al pagamento in favore del Di Fabio, in proprio e nella qualità, della somma di L. 27.285,236 liquidata con riferimento al 31 dicembre 1978, con ulteriore rivalutazione dall'1 dicembre 1979 ed interessi legali dalla data del sinistro.

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

Avverso tale decisione proponevano appello Di Fabio Salvatore e Maria Pia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Si costituivano in giudizio, con atti separati, la società di assicurazione ed il Santarelli, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo, a loro volta, appello incidentale. Con sentenza del 21 luglio - 7 dicembre 1987, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti dai responsabili (in quanto relativi a punti della decisione non investiti dall'appello principale del Di Fabio e della figlia) che riguardavano la mancata convalida della offerta reale, il rigetto della eccezione di improponibilità dell'azione diretta contro l'assicuratore, l'avvenuta liquidazione del danno in violazione dell'art. 1314 c.c., la condanna solidale dell'assicuratore e dell'assicurato alla somma liquidata in violazione dell'art. 1292 c.c., l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale.

La Corte di appello accogliendo l'appello principale dei Di Fabio, rideterminava il danno dagli stessi subito:

- a) in 25.000.000 in valori monetari attuali (luglio 1987) il danno non patrimoniale con interessi legali dal sinistro (1969) al saldo;
- b) in 450.000 annue il danno da mancato apporto economico dal sinistro al luglio 1979, da rivalutare secondo indici Istat dalle singole scadenze al saldo;
- c) in 500.000 il danno da mancato apporto lavorativo dal sinistro alla data del secondo matrimonio e dal 1974 al luglio 1979, da rivalutare secondo gli indici Istat dalle singole scadenze al saldo, il tutto tenendo conto delle somme già incassate, anche ai fini della rivalutazione e degli interessi.

La Corte di Cassazione, con sentenza 1384 del 1993 accoglieva in parte il ricorso principale dei Di Fabio e quello incidentale della compagnia di assicurazione.

La Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo del ricorso principale dei Di Fabio, rilevando che la Corte del merito aveva affermato apoditticamente essere "evidente" che il danno derivante dalla mancata disponibilità per la famiglia della parte di reddito della moglie e madre defunta dovesse cessare nel momento in cui il vedovo si fosse risposato perché in tale momento la famiglia veniva a disporre di parte del reddito della nuova moglie. Sulla base di tale ragionamento la corte ha escluso il danno a partire dalla data del terzo matrimonio essendo risultato che la terza moglie avesse un reddito, mentre non vi erano prove che l'avesse la seconda. Ha osservato la Corte di Cassazione che non poteva essere condiviso il sillogismo della corte aquilana secondo la quale il nuovo matrimonio determina "tout court" la cessazione del danno. Le nuove nozze dovevano essere, invece, valutate caso per caso dal giudice del merito al fine di accertare in concreto in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dal fatto illecito sia stato eliminato, tenendo conto tuttavia che nessuna rilevanza esse potranno comunque avere in relazione all'ammontare del risarcimento in favore dei figli (cfr. Cass. 11.7.1977 n. 3112).

Ha rilevato sul punto la decisione di questa Corte:

"È ovvio che in proposito il giudice dovrà tener conto delle prove che le parti gli avranno fornite in merito e potrà giovare anche di prove presuntive, secondo il suo prudente apprezzamento". La sentenza della Corte di appello è stata infine cassata sul punto relativo alla mancata considerazione degli aumenti di stipendio che presumibilmente la vittima dell'incidente avrebbe potuto conseguire in tutta la sua carriera.

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

"Anche su questo punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà procedere la nuova liquidazione del danno tenendo conto dei fatti, dei quali è stata fornita la prova, e cioè che la vittima aveva al momento del sinistro i requisiti per ottenere la nomina a tempo indeterminato e che tale nomina avrebbe avuto effetto retroattivo e incidentale sullo stipendio; inoltre il giudice dovrà tener conto del probabile sviluppo di carriera della Longo e degli incrementi di reddito relativi".

I Di Fabio riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Perugia.

La Cattolica assicurazione ed il Santarelli, costituendosi in giudizio, contestavano la pretesa del Di Fabio e riproponevano in parte gli appelli incidentali, la cui dichiarazione di inammissibilità della prima Corte di appello era stata cassata dalla decisione di questa Corte.

La Corte territoriale, designata quale giudice di rinvio, disponeva procedersi a consulenza tecnica di ufficio, incaricando il consulente di acquisire le informative ritenute necessarie ai fini dei calcoli richiesti.

Con sentenza 18 ottobre - 20 dicembre 2007, la Corte di appello di Perugia:

1) dava atto della formazione del giudicato sulla sentenza 21 luglio - 7 dicembre 1987 della Corte di appello de L'Aquila nella parte in cui liquidava il danno non patrimoniale in L. 25.000.000 (15.000.000 per il marito Salvatore Di Fabio e 10.000.000 per la figlia Di Fabio Maria Pia) in valori monetari attuali (con riferimento alla data del 21 luglio 1987) con interessi legali dal sinistro al saldo sulla somma rivalutata.

Ha rilevato la Corte territoriale che poiché i ricorsi per cassazione non avevano investito la liquidazione del danno da svalutazione doveva ritenersi passato in giudicato anche il diniego della rivalutazione su tale voce di danno;

2) liquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di reddito nelle somme in Euro equivalenti a L. 4.455.215 per il marito ed in L. 226.205.030 per la figlia;

3) liquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di lavoro domestico nelle somme in Euro equivalenti in L. 1.500.000 per il marito ed in L. 15.575.000 per la figlia, in entrambi i casi, con rivalutazione sulle singole annualità componenti il coacervo indicate in motivazione dalla data di rispettiva maturazione sino al saldo, ed interessi al tasso legale sulle singole annualità rivalutate (ciò sulla base della pronuncia della Corte de L'Aquila da ritenersi sul punto passata in giudicato) dalla detta data sino al saldo, salva per le annualità ancora non maturate alla data del saldo, la detrazione di un importo pari agli interessi al tasso legale in corso al momento del saldo per il tempo a ritroso dalla maturazione al saldo, con detrazione degli acconti versati nel 1977, 1986, 1988.

Ha osservato la Corte di Perugia che l'affermazione di questa Corte, secondo la quale gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (così come quello patrimoniale) dovevano decorrere dal giorno in cui il fatto illecito si era verificato non doveva essere interpretata alla lettera trattandosi di un principio affermato solo in via incidentale, che non poteva valere a modificare la decisione della prima Corte di appello sulla decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale dalle singole scadenze, e cioè dalla data di rispettiva produzione del danno, alle quali le somme avrebbero dovuto essere erogate, punto che non era stato oggetto di motivo di ricorso ad opera di alcuna parte.

In effetti, la statuizione della Corte di Cassazione aveva riguardato la sola liquidazione del

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

danno non patrimoniale e valeva a confermare la decisione della Corte di appello sul punto della decorrenza dal fatto illecito degli interessi sulla somma liquidata a questo titolo di danno. Il giudice di rinvio rigettava la domanda di convalida dell'offerta reale e di liberazione della obbligazione a seguito di deposito proposta dalla Cattolica assicurazione spa.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Di Fabio Maria Pia e Salvatore Di Fabio, con quattro distinti motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Società Cattolica di assicurazione spa. **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione e violazione degli artt. 2909, 1193, 1194, 2056 e 2057 c.c.. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se si possa formare giudicato sul capo della sentenza relativo alla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi e se, una volta formatosi il giudicato, questo possa essere travolto dalla diversa liquidazione della somma dovuta a titolo principale; dica la Corte se il pagamento della somma in acconto vada imputato paritariamente tra le varie voci di danno o se vi sia un ordine di ripartizione tra il danno patrimoniale e le spese".

Il motivo è inammissibile, ponendo un quesito che non ha rilevanza nel caso di specie.

La liquidazione del danno morale eseguita dalla Corte di appello dell'Aquila non poteva dar luogo a ulteriore rivalutazione essendosi tale componente del danno trasformata in debito di valuta alla data della decisione passata in giudicato.

Nè i ricorrenti possono invocare la prima decisione del Tribunale di Pescara che aveva determinato l'ammontare del danno morale alla data dell'evento mortale (1969) oltre alla rivalutazione ed agli interessi, essendo stata la decisione su tale capo totalmente riformata dalla sentenza della Corte di appello de L'Aquila (sul punto confermata dalla decisione di questa Corte del 1993). La sentenza n. 1384 del 1993 di questa Corte espressamente riconosce che la Corte d'appello dell'Aquila aveva autonomamente proceduto ad una nuova liquidazione del danno morale, equitativamente determinandone l'ammontare in valori monetari attuali (al momento della sentenza).

A seguito della decisione di questa Corte del 1993, il diniego della rivalutazione su tale voce di danno deve ritenersi passata in giudicato.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. ed art. 6 comma secondo D.P.R. 917 del 1986.

La Corte di appello di Perugia, designata quale giudice di rinvio, aveva tenuto conto del reddito netto (anziché dello stipendio annuo al lordo delle ritenute fiscali) ai fini della determinazione del danno costituito dal mancato apporto alla famiglia, da parte della defunta, di quella parte di stipendio di professoressa non destinato, ai propri bisogni.

Nel caso in cui la indennità risarcitoria dovesse essere assoggettata a imposizione fiscale, si avrebbe a carico del danneggiato una doppia tassazione, l'una considerando solo il reddito netto nel calcolo e l'altra con la denuncia della indennità una volta percepita.

Tra l'altro - sottolineano i ricorrenti principali, - la indennità per morte gode di esenzione dalle imposizioni fiscali e il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, nel classificare i redditi tassabili, esclude dalla imposizione fiscale - i redditi dipendenti da invalidità permanente o da morte nel caso in cui di questi redditi benefico soggetti diversi dal diretto percettore e rimasti danneggiati in dipendenza della morte di costui.

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

Il nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con D.Lgs. n. 209 del 2005, stabilisce poi che nel caso di lavoro dipendente, il reddito da considerare, ai fini del risarcimento del danno a carico del Fondo di garanzia, è quello maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (art. 137).

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica la Corte se si possano applicare in sede di rinvio delle ritenute non operate nei precedenti gradi - di giudizio e, per questo motivo, assorbite dal giudicata formatosi sul punto. Dica la Corte se, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2, debbano considerarsi non assoggettati a tassazione i proventi, sostitutivi di reddito nella, ipotesi in cui di questo reddito beneficino soggetti diversi dal percettore rimasto danneggiato dalla sua morte che ha causato la perdita degli stessi". Anche questo motivo si rivela del tutto astratto e privo di riferimento al caso di specie.

Nella precedente decisione del 1993 questa Corte ha precisato che si trattava di stabilire, con criterio equitativo, quale parte dello stipendio costituiva il danno da lucro cessante, che era derivato dalla morte del congiunto alla famiglia stessa.

Con accertamento di merito, procedendo ad una valutazione equitativa, il giudice del rinvio ha stabilito che doveva tenersi conto dei redditi della Longo al netto sia delle ritenute previdenziali ed assistenziali che di quelle fiscali.

Le disposizioni richiamate dai ricorrenti, ha osservato ancora il giudice del rinvio, non erano applicabili al caso di specie, non solo perché successive al sinistro, ma anche perché riferibili a diverse fattispecie.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, nonché omessa e carente motivazione in ordine all'accredito dei versamenti in conto.

La domanda risarcitoria, era stata introdotta prospettando il danno non patrimoniale e quello patrimoniale (quest'ultimo sotto il duplice profilo del lucro cessante per mancato conferimento alla famiglia di quota parte del reddito della defunta e per mancato apporto della sua attiva partecipazione di madre e sposa alla conduzione familiare). Era stata richiesta il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi sulle somme rivalutate, decorrenti dal giorno dell'evento (5 luglio 1969) al saldo.

Il giudice del rinvio aveva provveduto alla liquidazione delle voci di danno procedendo alla detrazione delle somme versate. Su tali somme, tuttavia, la Corte di appello di Perugia aveva riconosciuto non solo gli interessi - dalle date dei rispettivi versamenti - ma anche la rivalutazione (che - invece - non era stata accordata ai danneggiati) persino sulle spese legali del primo e secondo grado del giudizio).

Delle due l'una: o le somme ritenute per danno non patrimoniale dovevano essere considerate, al momento della decisione della Corte abruzzese, debito di valore, ed allora, ai danneggiati doveva essere accreditato oltre l'importo liquidato e gli interessi dal giorno dell'evento, la rivalutazione per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.

Oppure, se si voleva accedere alla tesi della conversione in debito di valuta, e quindi escludere la rivalutazione, non poteva parlarsi di rivalutazione a danno dei danneggiati nel conteggio riepilogativo dell'ammontare del danno.

Trattandosi, infine, di acconti versati ai danneggiati per fatti passati, la imputazione dei pagamenti doveva essere fatta secondo il criterio di cui all'art. 1194 c.c., sia per il danno non

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

patrimoniale che per il danno patrimoniale.

Il quesito di diritto posto con il motivo è il seguente: "Dica la Corte se le somme anticipate dai responsabili prima della liquidazione del danno vanno addebitate ai danneggiati nella futura liquidazione definitiva, proporzionalmente sulle varie partite del danno a titolo di risarcimento, rivalutazione ed interessi, e nelle rispettive somme dovute per danno patrimoniale e non patrimoniale, dica, inoltre, se decorrono a favore dei danneggiati, la rivalutazione e gli interessi compensativi dall'evento al saldo". Anche questo motivo è privo di fondamento.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 30 maggio 2007 n. 12725, 21 - aprile 2006 n. 9356) secondo la quale l'art. 1194 c.c., che stabilisce la imputazione dei pagamenti agli interessi prima che alla somma capitale non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da illecito, essendo stata dettata con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (Cass., 14 marzo 1996 n. 2115, 1997 n. 5707, 1998 n. 2352).

La Corte territoriale ha poi sottolineato che appariva del tutto inutile stabilire quale fosse il senso della statuizione della Corte aquilana secondo la quale "dovrà tenersi nel debito conto, anche ai fini della svalutazione e degli interessi, delle somme già incassate" (sul punto non fatta oggetto di ricorso per cassazione). Infatti, qualunque metodo di detrazione fosse stato adottato, si sarebbe giunti sostanzialmente al medesimo risultato. "Quello cioè di liquidare il danno complessivo alla data attuale e detrarre da esso l'importo degli acconti ai quali siano stati applicati gli accessori coi medesimi criteri applicati alla somma capitale che rappresenta il danno. Questa operazione ha una sua giustificazione contabile, valendo ad escludere gli accessori sulla somma; capitale di cui il versamento dell'acconto impedisce la effettiva maturazione".

Deve ribadirsi, anche in questa sede che, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi - valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e, detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri.

Correttamente il giudice di rinvio ha rilevato che le pretese dei danneggiati dovevano essere accolte, salvo che per la pretesa alla decorrenza degli interessi dalla data del fatto illecito, inammissibile per il contrasto con il giudicato e perché non formulata nel ricorso in riassunzione, ove era stata richiesta la condanna al pagamento di L. 500.000 a capitalizzazione, per la probabile durata della vita, con rivalutazione ed interessi di anno in anno, sino al soddisfo.

L'importo delle singole annualità è stato pertanto rivalutato dalla rispettiva data di maturazione al saldo e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di maggiorazione delle singole annualità fino al saldo (salva - per le annualità non ancora maturate alla data del saldo - la detrazione di un importo pari agli interessi al tasso legale in corso al momento del saldo per il tempo a ritroso dalla maturazione al saldo).

Il giudice di rinvio ha indicato i criteri di imputazione dei versamenti effettuati dalla compagnia di assicurazione, stabilendo che la imputazione dovesse essere fatta al debito relativo al danno non patrimoniale non ancora liquido, perché più oneroso in quanto produttivo di rivalutazione e

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

poi per l'eventuale residuo al danno patrimoniale sul quale decorrevano solo gli interessi legali secondo la prima statuizione passata in giudicato della Corte aquilana. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove (artt. 345 e 394 c.p.c.) nonché violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c.. Il quesito posto con l'ultimo motivo è del seguente tenore: "Dica la Corte se costituisca motivo di nullità della sentenza - di rinvio la decisione di questioni nuove, mai proposte nei precedenti gradi del giudizio. Dica, altresì, la Corte se il patrimonio dei superstiti ed il reddito della loro attività, ovvero per quanto derivante da pubblica assistenza per soggetti inabili ad attività produttiva, possano diminuire il risarcimento da lucro cessante in caso di morte".

Al giudice del rinvio era stato rimesso il giudizio sul fatto se le nuove nozze avessero privato la famiglia della defunta del suo mancato apporto di reddito e del beneficio della sua presenza e se, dalle aumentate disponibilità economiche del marito e della pensione di invalidità erogata alla figlia, fosse derivato una riduzione del disagio creato dalla stato vedovile e dalla privazione della presenza materna.

Pertanto il giudice di rinvio avrebbe dovuto stabilire quali benefici fossero - eventualmente derivati al vedovo come conseguenza diretta ed immediata delle nuove nozze.

Una indagine volta ad accertare il reddito professionale dell'ing. Di Fabio, all'inizio e nel corso degli anni, non aveva mai costituito oggetto di richiesta e di disamina.

Nessun accertamento era stato effettuato in ordine al nesso di causalità tra l'evento e le nuove nozze.

Il giudice del rinvio aveva ritenuto rilevanti circostanze che non avevano alcun nesso di causalità con l'evento luttuoso, ed anzi avevano considerato - ai fini della liquidazione del risarcimento del danno situazioni di vantaggio economico che non avevano alcun riferimento con il nuovo matrimonio.

Il marito della Longo aveva continuato a svolgere la propria attività, anche dopo la perdita della coniugo, e se aveva avuto un incremento del reddito ciò era dipeso dalle sue capacità ed alla sua dedizione al lavoro e non certo alla perdita della moglie. Quanto alla figlia, la stessa aveva iniziato a percepire una pensione di invalidità per fatto del tutto indipendente dalla scomparsa della madre, avvenuta quando era una bambina di quattro anni. Anche quest'ultimo motivo è privo di fondamento.

Il giudice di rinvio ha premesso che la sentenza di questa Corte del 1993 aveva escluso la rilevanza delle nuove nozze per la figlia con riguardo al danno patrimoniale (senza fare distinzione tra mancato apporto di reddito e mancato apporto di lavoro domestico). La tesi sostenuta dalla compagnia di assicurazione e dal Santarelli secondo la quale la celebrazione delle successive nozze avrebbe eliminato ogni motivo di danno nei riguardi del Di Fabio è stata ritenuta infondata dalla Corte di Perugia con riferimento alle seconde nozze, in considerazione della durata del secondo matrimonio. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, compiendo, secondo le indicazioni della sentenza n., 1384 del 1993, la nuova indagine rimessale da questa Corte - la Corte di Perugia ha riconosciuto invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il Di Fabio aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima moglie.

A tale conclusione, la Corte territoriale è pervenuta sulla base di un esame di tutte le risultanze istruttorie, applicando i principi di diritto enunciati nella decisione di questa Corte del 1993, la

Obbligazioni- Adempimento - Pagamento interessi - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti

quale a sua volta aveva richiamato la sentenza 11 luglio 1977 n. 3112, secondo la quale: "Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Il giudice di rinvio, pertanto, si è attenuto al compito demandatogli da questa Corte che ha espressamente richiesto di procedere ad una nuova valutazione tenendo conto di tutti i fatti dei quali era stata fornita la prova, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

A fronte del motivato accertamento compiuto dal giudice di rinvio si infrangono tutte le censure formulate dai ricorrenti. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme di legge denunciata. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, in relazione alle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it